



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 178 del 20/09/2021

OGGETTO: Oggetto: Giudizio RG 4110/2013 Tribunale di Brindisi. I.G./Comune di San Pietro V.co/AQP SpA. Proposta conciliazione ex art. 185 bis cpc.

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 14:10, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 205 del 16/09/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
16/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
20/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **205** del **16/09/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che in data 23.02.2012 perveniva richiesta di risarcimento danni su istanza del Sig. I. G. a seguito di un sinistro verificatosi alle ore 11,00 circa del 19.01.2012 allorquando, mentre percorreva a piedi la via Pier Giovanni Rizzo, giunto all'intersezione con via Bernini, cadeva rovinosamente al suolo;

a seguito di sopralluogo tramite l'Ufficio Tecnico veniva accertato che sul luogo dell'incidente era allocato un tombino dell'Acquedotto Pugliese, sottoposto di ca. 5 cm dal piano, con una buca di piccole dimensioni di circa 4 cm.; veniva accertato, inoltre, che vi era stato un intervento degli operatori della Polizia Municipale su via P.G. Rizzo in data 19.01.2012, alle ore 11.30, dove poco prima si era verificato l'incidente in questione e dove veniva riscontrata la presenza del suddetto tombino, lievemente avallato. Pertanto, con nota prot 7785 del 17.04.2012 veniva invitata la società AQP a provvedere alla gestione del sinistro in questione, senza esito;

con atto di citazione notificato in data 11.11.2013 il Sig. I. G. intentava innanzi al Tribunale di Brindisi azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, quantificati in € 128.973,00, patiti a seguito del sinistro del 19.01.2012 ore 11,00 circa allorquando, mentre percorreva a piedi la via Pier Giovanni Rizzo, giunto all'intersezione con via Bernini, cadeva rovinosamente al suolo per una distorsione causata dal cedimento del manto stradale creatosi vicino ad un chiusino dell'Acquedotto Pugliese; nell'immediatezza interveniva il soccorso del 118 che provvedeva al trasporto del danneggiato presso l'Ospedale di Brindisi ove, all'esito degli accertamenti effettuati, venivano diagnosticate lesioni personali e successivamente venivano riscontrate ulteriori complicazioni con conseguente intervento chirurgico, riconducibili, secondo l'attore, alla caduta del 19.01.2012; pertanto, chiedeva la condanna del Comune di San Pietro Vernotico al risarcimento dei danni come sopra quantificati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2051 c.c. e/o 2043 c.c..

si costituiva in giudizio il Comune convenuto, contestando ogni addebito di responsabilità, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva e chiamando in causa AQP SpA che, a sua volta, si costituiva in giudizio contestando ogni addebito. La causa proseguiva con l'espletamento di interrogatorio formale, prova testi e CTU medica. In data 4.8.2019 l'attore decedeva ed intervenivano volontariamente gli eredi I.V. e I.C.. Precise le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.

in data 4.5.2021 il G.U. del Tribunale di Brindisi Dott. S. Marzo emetteva provvedimento con il quale, riesaminati gli atti, riteneva necessario procedere (mediante l'ausilio di un CTU), al fine di verificare il nesso di causalità fra la mancata manutenzione del manto stradale e il verificarsi del sinistro dedotto, all'ingrandimento e alla trasformazione a colori delle foto in atti in modo tale da poter meglio valutare la visibilità o meno dell'insidia stradale e, in particolare, fino a che punto potesse ritenersi mimetizzato il dissesto stradale, in quanto reso “ *impercettibile rispetto alla regolare conformazione del tappetino stradale*” (definizione di parte attrice). Tuttavia, preliminarmente all'esperimento della CTU, riteneva opportuno procedere alla formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che tenesse conto di due fattori essenziali: a) la dichiarazione confessoria resa dall'attore in sede di interrogatorio di “ *non avere prestato attenzione*” alla presenza del dissesto stradale; b) il dissesto stradale sembra consistere nel cedimento-per probabile vetustà-dell'involucro protettivo di una valvola dell'AQP; il che corrisponderebbe, molto verosimilmente, ad una pari responsabilità (50% per parte) del Comune e di AQP: il Comune per avere omesso di controllare lo stato della superficie del manto stradale e l'AQP per avere omesso la manutenzione del sottostante involucro protettivo della valvola di sua proprietà. Alla luce delle circostanze evidenziate, formulava la seguente proposta transattiva: “ *tenuto conto che il valore*

complessivo del danno biologico patito dall'attore ammonterebbe (in base alle risultanze della CTU medico legale e in applicazione delle vigenti tabelle di liquidazione del danno biologico) a complessivi Euro 48.000,00, riconoscersi all'attore il diritto ad un terzo della suddetta liquidazione - vale a dire € 16.000,00- oltre interessi legali dalla data della relazione del CTU (cioè dal 10.12.2019) fino al soddisfo; porsi detto importo per il 50% a testa (cioè nella misura di euro 8.000,00 a testa) a carico del Comune di San Pietro Vernotico e dell'AQP SpA; compensarsi integralmente le spese processuali fra tutte le parti in causa e porsi le spese di CTU a carico di ciascuna parte nella misura di un terzo a testa".

Pertanto, preliminarmente all'esperimento della CTU (la cui nomina veniva effettuata contestualmente nella persona dell'Ing. Maurizio Sagace), sottoponeva alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc come sopra formulata, fissando l'udienza del 23.09.2021 per la verifica dell'eventuale accettazione, riservando la comparizione del CTU per il caso di mancata accettazione della suddetta proposta di conciliazione.

Richiamata la relazione redatta in data 16.09.2021 prot 21289 dal Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, con la quale si prospetta la convenienza di aderire alla proposta conciliativa, considerato l'andamento delle prove espletate e il valore della domanda iniziale, che il Giudice adito ha comunque riconosciuto gran parte della responsabilità dell'accaduto in capo all'attore (per 2/3) e solo per 1/3 in capo sia al Comune, che ad AQP SpA. Pertanto, sul Comune graverebbe una responsabilità minima cioè il 50% di 1/3 (€ 8.000,00) che, considerando il valore della domanda (€ 128.973,00) e le risultanze dell'accertamento della consulenza medica (€ 48.000,00), non può che essere estremamente favorevole per l'Ente. Inoltre, le spese legali sarebbero del tutto compensate tra le parti e quelle della consulenza tecnica (per complessive euro 742,00) a carico del Comune solo per 1/3.

Pertanto, una eventuale mancata accettazione della proposta potrebbe aggravare la posizione del Comune, con il rischio di una condanna alle spese di giudizio (in sede di conciliazione, invece, compensate) ed esporrebbe l'Ente al rischio di una condanna più pesante anche dal punto di vista risarcitorio.

Considerato che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013);

Rilevato, inoltre, che dalla giurisprudenza contabile emerge il principio in ragione del quale: "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa..." (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

Ritenuto sussistere i presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito riportati:

- l'esistenza di una controversia giuridica, pendente tra le parti innanzi al Tribunale Civile di Brindisi RG 4110/13;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c. c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;

- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
- la convenienza per l'Ente all'adesione della proposta formulata dal Giudice deriva dal fatto che:
 1. metterebbe fine immediatamente al giudizio, avendo la stessa una funzione deflattiva del contenzioso, evitando il rischio di soccombenza e aggravio di spese, cui l'Ente andrebbe incontro in caso di mancata accettazione della proposta, aggravata da ulteriori spese per l'espletamento di una ulteriore CTU .
 2. la proposta transattiva proviene direttamente dal Giudice, organo terzo rispetto alle parti, il quale ha avuto piena contezza delle rispettive posizioni e delle risultanze processuali, comprese quelle dell'interrogatorio dell'attore, delle prove testimoniali e della consulenza medica espletata;
 3. ad ogni modo, l'accettazione della proposta di conciliazione comporterebbe un palese vantaggio economico per l'Ente, con un abbattimento della pretesa risarcitoria originaria di controparte dell'87%, da suddividere con AQP SpA (€ 8.000,00 a carico del Comune e € 8.000,00 a carico di AQP SpA), con spese di giudizio compensate e quelle di CTU medica a carico di ciascuna parte per 1/3 (€ 247,33).

Ritenuta pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter addivenire ad una manifestazione di volontà in ordine alla conclusione di un accordo transattivo con i sigg.ri I.V. e I.C., eredi di I.G., per il palese vantaggio economico dell'accordo, che abbatte dell'87% la pretesa risarcitoria originaria di controparte, essendo l'onere a carico dell'Ente complessivamente di € 8.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dal 10.12.2019 ed € 247,33 per CTU;

Ciò premesso;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc dal Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. S. Marzo con provvedimento del 4.5.2021 nella causa iscritta al RG n. 4110/13 promossa dal sig. I.G. e proseguita dagli eredi I.V. e I.C., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Dellomonaco, come di seguito riportata in atti e depositata presso l'Avvocatura Comunale: *“riconoscersi all'attore il diritto ad un terzo della suddetta liquidazione (€ 48.000,00) - vale a dire € 16.000,00- oltre interessi legali dalla data della relazione del CTU (cioè dal 10.12.2019) fino al soddisfo;porsi detto importo per il 50% a testa (cioè nella misura di euro 8.000,00 a testa) a carico del Comune di San Pietro Vernotico e dell'AQP SpA; compensarsi integralmente le spese processuali fra tutte le parti in causa e porsi le spese di CTU a carico di ciascuna parte nella misura di un terzo a testa”*.

2. di incaricare il Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, difensore dell'Ente nel giudizio in oggetto, di definire con le controparti la suddetta proposta conciliativa per l'udienza del 23.09.2021;

3. di dare mandato a tal fine al Sindaco di conferire all'avv. Guido Massari procura speciale per la formalizzazione e accettazione della proposta transattiva formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc per l'importo di € 8.000,00, oltre interessi legali dal 10.12.2019 per € 8,00, da imputare al Cap. 2863 Missione 01 Programma 11 Titolo 110050201 del bilancio corrente disponibile, demandando al

medesimo funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

4. di prendere atto che l'impegno occorrente per il pagamento delle competenze della CTU (posta a carico del Comune nella misura di 1/3), liquidata nell'importo di € 600,00 oltre iva e rimborso spese è pari a complessive € 732,00 e trova copertura per la quota a carico del Comune pari ad € 247,33 nell'impegno assunto con determinazione n. 1261 del 24.12.2019 cap 1282 RP 2019 n. impegno 1820;

5. di demandare al Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari gli atti gestionali successivi al presente atto;

6. di dare atto che il testo del presente provvedimento è stato redatto in ossequio al principio della tutela dei dati personali sensibili di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/03 e delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR).

7. di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>
1	2021	2863	Proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc dal Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. S. Marzo con provvedimento del 4.5.2021 nella causa iscritta al RG n. 4110/13	8000,00	imp.provv 11/2021	
2	2019	1282	Proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc dal Giudice del Tribunale di Brindisi Dott. S. Marzo con provvedimento del 4.5.2021 nella causa iscritta al RG n. 4110/13 - spesa CTU	742,00	1820/2019	1

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 21/09/2021 N. 1361 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 21/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 21/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.